

BILANCIO

La mappatura delle riserve nel bilancio 2022

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365



Il tema della analisi o **mappatura delle riserve** si intreccia con la formazione del bilancio per l'esercizio 2022 a due livelli: da una parte è essenziale aver chiaro quali sono le **caratteristiche intrinseche delle riserve** per indicarle correttamente nel **prospetto del patrimonio netto da inserire nella nota integrativa**, dall'altra è necessario capire **quale posto nella scala "gerarchica" occupa una certa riserva per non commettere errori nel suo eventuale utilizzo**.

Peraltro la questione dell'utilizzo di una certa riserva piuttosto che di un'altra è di particolare attualità in questo periodo storico a causa del fatto che nel 2023 molte società decideranno di fruire della **assegnazione agevolata di immobili ai soci**, andando ad attribuire agli stessi determinate riserve piuttosto che altre: ebbene questa scelta, che sul **piano fiscale appare libera** posto che l'utilizzo prioritario di riserve di utili in luogo di quelle di capitale ([articolo 47, comma 1, ultimo periodo del Tuir](#)) è stato disabilitato dall'[articolo 1 comma 103 della Legge di Bilancio 2023](#) (L. 197/2022), invece sul **piano civilistico** è ancora soggetta a vincoli.

Il principio "immanente" di gerarchia delle riserve

Infatti, va sempre ricordato che la Corte di Cassazione ha sancito, con la **sentenza n. 12347/1999**, l'esistenza e l'operatività nel nostro ordinamento di un **principio chiave**, ancorché non scritto, in forza del quale le prime riserve che vanno utilizzate per l'attribuzione ai soci (ma anche per la copertura di perdite) sono quelle più **disponibili**, il che porta alla conclusione che l'utilizzo di riserve meno disponibili in luogo di quelle più disponibile si traduce nella **nullità della delibera**.

Sul punto la citata sentenza recita:

“È principio che le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga

conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberare la destinazione dei soci; che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, debbono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale.

Quest'ordine, e soprattutto la posizione finale attribuita all'utilizzazione del capitale sociale, traggono la loro ragion d'essere dal dato che il capitale rappresenta il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dalla attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. Quindi, mira non soltanto alla tutela dei soci, ma anche a quella dei terzi".

Proprio perché l'interesse tutelato dalla gerarchia delle riserve è di terzi e non necessariamente dei soci, la delibera assembleare che decidesse l'utilizzo di riserve meno disponibili in presenza di riserve più disponibili si qualificherebbe come una **delibera non semplicemente annullabile**, bensì come **delibera nulla**.

La differenza non è di poco conto poiché la nullità può essere azionata, a norma dell'[**articolo 2379 cod. civ.**](#) anche da **soggetti terzi rispetto ai soci** e un esempio concreto è quello del creditore sociale che avendo contestato la nullità della delibera ne ottenga la **revoca** dei suoi effetti.

Le riserve indisponibili

Per quanto riguarda le caratteristiche di **disponibilità** o meno di una riserva, il **Codice Civile non propone una analisi sistematica**, bensì per talune riserve sono previste specifiche disposizioni circa l'utilizzo.

Ad esempio, nel caso della **riserva costituita a fronte della valutazione al far value** degli strumenti finanziari derivati ([**articolo 2426, punto 11 bis, cod. civ.**](#)) il grado massimo di indisponibilità è sancito esplicitamente dalla norma che afferma il **divieto di utilizzo** di detta riserva non solo, e ovviamente, per distribuzione ai soci, ma anche per **copertura perdite**.

Le riserve da rivalutazioni economiche e monetarie

Una riserva certamente più frequentemente esistente nel patrimonio netto è quella da **rivalutazione** dei beni di impresa, il cui grado di disponibilità non è così chiaramente espresso dal legislatore.

Partiamo dal presupposto che **nella classica bipartizione tra riserve di utili e riserve di capitale**

le riserve da **rivalutazione** vanno considerate di utili in quanto esse **non sono formate da apporti dei soci bensì da utili inespressi o latenti nel bilancio**.

Sul grado di **disponibilità** va osservato che la riserva da rivalutazione economica ex [**articolo 2423, comma 5, cod. civ.**](#) (rivalutazione da eseguirsi nei rari casi in cui la rappresentazione di una certa posta dell'attivo al costo sarebbe incompatibile con il principio di verità) si presenta come **inutilizzabile** per la distribuzione ai soci **se non dopo aver realizzato il bene rivalutato** tramite la vendita o il completamento del processo di ammortamento, ma non è disposto il divieto di utilizzo per copertura perdite.

Diversamente, il **saldo attivo da rivalutazione monetaria** (ultimo caso disposto dal legislatore è quello dell'[**articolo 110 D.L. 104/2020**](#)) non risulta affatto indistribuibile, posto che le norme di rivalutazione monetaria stabiliscono la legittima deroga alla valutazione al costo da cui deriva la **possibilità di utilizzare il saldo attivo non solo per copertura perdite ma anche per distribuzione ai soci** (in questo senso si veda la circolare Assonime 13/2001, par. 14).

La riserva da sovrapprezzo

La **riserva da sovrapprezzo** è trattata in modo esplicito dall'[**articolo 2431 cod. civ.**](#) che la definisce quale posta di patrimonio netto formata da somme percepite dalla società per aver emesso azioni o quote sopra il valore nominale.

Di regola viene **versata dai nuovi soci** che sottoscrivono aumenti di capitale dovendo corrispondere alla società i valori patenti (utili non distribuiti) e latenti (plusvalenze non iscritte) che sono **insiti nel patrimonio sociale**.

Derivando da un apporto è certamente una **riserva di capitale** che già in sé avrebbe un grado di disponibilità minore degli utili, ma in ogni caso **è la stessa norma sopracitata a specificare una condizione di distribuibilità**, cioè **l'aver raggiunto la riserva legale il tetto di valore nel rapporto con il capitale sociale**. Resta fermo, a parere di chi scrive, che **una volta raggiunto tale tetto la riserva da sovrapprezzo è sì distribuibile** (oltre che utilizzabile per aumenti di capitale sociale e copertura di perdite) ma solo **in subordine dopo aver distribuito le riserve di utili**.